



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Tecnico

ALLEGATO A

Piano di Gestione dei tagli boschivi del CF N °15- Marganai- UGB 1

CAPITOLATO TECNICO

delle condizioni sotto le quali è posto in vendita il materiale legnoso proveniente dal Ceduo semplice con rilascio di matricine del bosco sito in Località “Su Caraviu e su Isteri” in agro del comune di Domusnovas.

Art. 1 - Ente proprietario del bene.

L'Ente Foreste della Sardegna mette in vendita in esecuzione delle Determinazioni n.163 del 10/12/2009 e n. 8 del 03/02/2010 il materiale legnoso ritraibile dal trattamento a ceduo semplice con rilascio di matricine del bosco sito in Località “Su Caraviu e su Isteri” presso il complesso forestale 15b Marganai, in agro del comune di Domusnovas, censito al nuovo catasto terreni nel foglio 103 mappali 1 e 6 e foglio 102 mappale 5, di proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna.

Art. 2 - Materiale posto in vendita.

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dai seguenti lotti relativi a tre particelle forestali del “*Piano dei tagli boschivi del complesso Marganai*”. I lotti non sono affidabili separatamente e per questi è stata stimata un ripresa media di circa 100 t/ha:

- a) Lotto n.1 (Uc n. 41a) Superficie ha 16.00.00 c.a; specie prevalente Leccio accompagnato da Corbezzolo e Fillirea, età 37 anni c.a., tipo strutturale ceduo invecchiato, provvigione reale di riferimento c.a 164 t/ha;
- b) Lotto n.2 (Uc n. 20) Superficie ha 13.00.00 c.a; specie prevalente Leccio accompagnato da Corbezzolo, età 35 anni c.a., tipo strutturale ceduo invecchiato, provvigione reale di riferimento c.a 237 t/ha;
- c) Lotto n.3 (Uc n. 9) Superficie ha 5.00.00 c.a; specie prevalente Leccio accompagnato da macchia alta a prevalenza di Corbezzolo, Fillirea e Erica, età 34 anni c.a., tipo strutturale ceduo invecchiato, provvigione reale di riferimento c.a 161 t/ha;

Il materiale legnoso suddetto è individuato nella cartografia su base CTR e scala 1:10.000 estratta dal particellare del progetto “*Ripristino del governo a ceduo su aree demaniali piano di gestione dei tagli boschivi*”. I limiti dei lotti ove non ben definiti saranno individuati in campo con apposita vernice.

Art. 3 - Prezzo e rischi di vendita.

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base di:

ALLEGATO A

Lotto n. 1, 2 e 3 per un totale di 34 ha di superficie interessata € 153.000,00 (Euro *Centocinquantatremila/00*) oltre IVA di legge.

La vendita è fatta a tutto rischio ed utilità dell'aggiudicatario. L'acquirente eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà pretendere mai diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.

L'Ente Foreste della Sardegna, all'atto della consegna, garantirà solo i confini e la specie delle piante, ma non le quantità stimate e le loro dimensioni, né la qualità dei prodotti che si potranno ricavare.

Art. 4 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita e l'IVA ai sensi di legge secondo le 2 seguenti modalità alternative:

1) Anticipatamente in 4 rate ::

- la prima – pari al 25% - **all'atto della stipula del contratto;**
- la seconda – pari al 25% - **prima di aver tagliato il 25% della superficie assegnata;**
- la terza– pari al 25% - **prima di aver tagliato il 50% della superficie assegnata;**
- il rimanente 25% - **allorquando sarà tagliato il 75% della superficie assegnata;**

Qualora il ritardo nel pagamento superi un mese, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con le conseguenze contemplate nell'ultimo comma del successivo articolo 5;

2) Posticipatamente, previa costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 30 % dell'importo contrattuale, sempre in 4 rate, con le seguenti modalità:

- la prima – pari al 25% - **entro 90 giorni dal prelievo del legname ricavato dal primo taglio pari al 25 % della superficie assegnata;**
- la seconda – pari al 25% - **entro 90 giorni dal prelievo del legname ricavato dal secondo taglio pari al 50 % della superficie assegnata;**
- la terza– pari al 25% **entro 90 giorni dal prelievo del legname ricavato dal terzo taglio pari al il 75% della superficie assegnata;**
- il rimanente 25% - **entro 90 giorni dal prelievo del legname ricavato dal taglio del 100% della superficie assegnata.**

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa è costituita a garanzia del pagamento del prezzo entro i termini sopra indicati.

L'aggiudicatario potrà pertanto scegliere tra la modalità di pagamento anticipato o posticipato, ma condizione necessaria per quest'ultimo è la costituzione della suddetta garanzia prima della stipula del contratto.

Art. 5 - Consegna del/i lotto/i.

L'Ente Foreste della Sardegna provvederà con raccomandata a/r, a comunicare alla ditta aggiudicatrice ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A competente il giorno in cui verrà effettuata la consegna.

Si precisa che la consegna dei lotti è subordinata all'acquisizione degli atti di assenso rilasciati dagli organi competenti (C.F.V.A., S.A.V.I.; ecc.).

ALLEGATO A

La consegna, effettuata dal tecnico forestale funzionario dell'Ente venditore, avverrà in presenza dell'aggiudicatario o suo rappresentante e di un eventuale funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A..

Il funzionario tecnico dell'Ente darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario e dall'eventuale funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni tecniche da usarsi nel taglio, della superficie a bosco da abbattere, delle piante da lasciare, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco a norma del successivo articolo 6.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Redatto il verbale di consegna, il funzionario dell'Ente ne invierà copia al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine derivante dall'applicazione del presente capitolato decorrerà a tutti gli effetti dalla data in cui la consegna era stata fissata (per come notificata con raccomandata a/r), anche se la stessa avvenga successivamente.

Trascorsi 1 (uno) mese senza che l'aggiudicatario abbia preso regolare consegna del/i lotto/i vendutogli, l'Ente Foreste potrà procedere alla risoluzione del contratto trattenendo il deposito cauzionale definitivo e quello provvisorio già versato.

Art. 6 - Modalità del taglio e tempi.

Trattamento prescritto

Il tipo di trattamento da eseguirsi è il taglio raso con rilascio di matricine (ceduo semplice matricinato).

Il numero minimo e massimo delle matricine da rilasciare, in relazione alle pendenze medie prevalenti, è rispettivamente di 120 e 180 piante/ha. L'intensità della matricinatura prescritta è strettamente connessa alla pendenza del terreno: il numero delle matricine da rilasciare ad ogni taglio è ottenibile applicando il coefficiente 2,5 al valore della pendenza media prevalente della particella espressa in % (es. pendenza = 60%; $2,5 \times 60 = 150$ matricine); viene comunque mantenuta la soglia minima e massima assoluta al di là delle quali non è concesso scendere o eccedere indipendentemente dalla pendenza. Gli allievi potranno essere abbattuti non prima dello scadere del secondo turno ($2t = 50$ anni). Nella selezione delle matricine è opportuno tendere a una ripartizione tra le classi cronologiche in un numero pari a 2/3 dell'età del turno ed in 1/3 di età multipla del turno. Nella scelta delle matricine vanno preferite le piante nate da seme, selezionando i migliori individui per portamento, stato vegetativo, sviluppo, e conformazione della chioma. In assenza di individui di origine gamica, saranno selezionati i polloni con miglior sviluppo morfologico e vegetativo; saranno preferite le specie più pregiate e/o climaciche quali leccio, sughera, fillirea e comunque cercando di aumentare la componente specifica del bosco. Può rendersi necessaria la distribuzione "a gruppi" o per "voliere" per problemi di resistenza all'isolamento da parte dei singoli individui (eccessiva filatura, scarso sviluppo ecc.) oppure laddove il bosco si presenti troppo rado. In

ALLEGATO A

prossimità della viabilità di ogni genere, le piante da rilasciare con funzione di matricina dovranno essere assegnate e numerate da funzionari dell'EFS e/o del CFVA secondo le modalità sopra indicate.

Durante l'abbattimento delle piante devono essere evitati danni significativi al novellame od alle altri alberi o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" od ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti, fatti salvi i seguenti casi:

- a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;
- b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;

Il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.

Il taglio delle matricine deve essere effettuato contemporaneamente a quello dei polloni.

I lavori dovranno essere condotti senza interruzione, salvo i giorni festivi. Essi dovranno essere terminati nei tempi previsti dal presente capitolato salvo comprovate cause di forza maggiore.

Allestimento ed esbosco dei prodotti

L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento.

Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo per brevi tratti dal letto di caduta alla più vicina strada, pista, condotta o canale mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti. Al termine dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità, aspetto e di regimazione delle acque.

Durante tutte le operazioni di allestimento e di esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonché alle piante da seme e ai polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

Gli assortimenti commerciabili devono essere asportati dalle tagliate, od almeno concentrati negli eventuali spazi vuoti da ceppaie, non oltre la data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduzione che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno ai sensi dell'art. 9 delle PMPF. Entro i quarantacinque giorni successivi alla chiusura del periodo di taglio l'esbosco previa autorizzazione del CFVA, può avvenire tramite teleferiche, canalette, condotte o animali da soma purché non vengano danneggiati i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale concentrato lungo le piste o strade d'esbosco,

ALLEGATO A

anche temporanee, deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla chiusura del periodo di taglio, fatto salvo per quello concentrato in imposti permanenti per il quale non ci sono scadenze.

Ramaglie e altri residui di lavorazione

Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata cippati o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che:

- a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad 1 metro;
- b) siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico o da cesse, viali e fasce parafuoco, a meno che non si proceda alla cippatura
- c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali;
- d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;
- e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco.

E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, residui di lavorazione o prodotti legnosi all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti.

Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio boschivo.

Tutela della biodiversità, delle catene trofiche e del paesaggio

Quando, sono presenti piante di specie accessorie di particolare pregio o di rilevante interesse estetico e morfologico per età e portamento, dovranno essere rilasciate con lo scopo di valorizzare e di tutelare le catene trofiche presenti negli alberi vetusti. Il rilascio di individui di specie accessorie (cioè non costituenti il soprassuolo principale) consentirà di mantenere e/o favorire la variabilità specifica valorizzando i soprassuoli anche negli aspetti ecologici e paesaggistici.

In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle seguenti specie, quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 5 centimetri:

Pyrus sp.pl. perastri

Quercus suber L. sughera

e, senza limitazione di diametro:

Ilex aquifolium L. agrifoglio

Crataegus sp. biancospino

In occasione dei tagli boschivi è consentito il dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppo e peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi della stessa specie.

Durante i tagli, deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito per ogni ettaro di bosco tagliato.

ALLEGATO A

Gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio. Lungo la viabilità principale e dei sentieri attrezzati, al fine di mitigare l'impatto visivo delle tagliate è opportuno eliminare le ramaglie attraverso la cippatura della stessa, rilasciare un più alto numero di matricine e tra queste scegliere le più spettacolari e vetuste. Allo scopo di mantenere la fruibilità dei percorsi e salvaguardare la sicurezza dei visitatori prima di abbandonare il cantiere dovranno essere rimosse piante pericolanti e instabili.

Tutte le piante dovranno essere abbattute in modo da non danneggiare le piante vicine. Le eventuali piante danneggiate durante la caduta dovranno abbattersi dietro assegno da parte del funzionario dell'Ente o un suo delegato, anch'esse dovranno essere recise a perfetta opera d'arte.

Art. 7 - Data d'inizio dei lavori.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ente Foreste della Sardegna Servizio Tecnico della Direzione Generale Viale L. Merello, 86-09123 Cagliari ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. Via Canepa, 17 – 09016 Iglesias, il giorno in cui avranno inizio i lavori nel bosco consegnatogli.

Art. 8 - Termine dei lavori.

Il taglio dei lotti, lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere concluso non oltre 3 anni dalla data di consegna, salvo eventuali proroghe concesse secondo quanto disposto dal successivo articolo 9.

Il legname non tagliato ed i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 9 – Proroga dei termini.

L'aggiudicatario può richiedere all'Ente la proroga dei termini fissati per il taglio e lo sgombero dei prodotti, per un periodo massimo di **15 giorni**, per comprovate cause di forza maggiore.

La richiesta deve essere inoltrata almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. L'Ente ha la facoltà di concedere o negare la proroga eventualmente richiesta.

La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione e dell'IVA ai sensi di legge.

Art. 10 – Prevenzione incendi e Ripulitura della tagliata.

Per quanto riguarda la ripulitura del bosco dai residui della lavorazione, questo dovrà realizzarsi entro i termini di legge previsti per la chiusura del periodo di taglio, salvo proroga o diversa indicazione da parte del STIR del CFVA competente e nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni regionali antincendi.

Art. 11 - Rispetto delle Leggi Forestali.

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto/i venduto/i, è obbligato alla piena osservanza sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

Art. 12 - Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali.

ALLEGATO A

E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciare pascolare allo stato brado animali da tiro o di altro tipo.

Art. 13 - Rilevamento danni.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il funzionario dell'Ente procederà alla presenza dell'aggiudicatario o suo rappresentante, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione - per quanto possibile - del rilevamento stesso a mezzo di vernice, con picchettazione od altro. Di tale rilevamento, sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Copia del verbale verrà trasmesso, qualora si rilevino dei danni, al Servizio Territoriale Ispettorato del C.F.V.A. competente, affinché gli agenti forestali diano corso agli eventuali provvedimenti sanzionatori. Tale verbale, in ogni caso, sarà sottomesso al giudizio del collaudatore.

Art. 14 - Penalità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire i lavori di taglio e di smacchio a regola d'arte, secondo le modalità riportate negli articoli precedenti e il piano dei tagli allegato, di non arrecare danni alle piante che non cadono al taglio e di rispettare la vegetazione spontanea.

Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità che verranno incamerate dall'Ente Foreste:

- 1) € 5,00 per ogni pianta o pollone non reciso a regola d'arte o danneggiato e non regolarizzato, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
- 2) € 5,00 per ogni centiara non liberata dai residui di lavorazione o non cippata nella fascia di 15 m in prossimità della viabilità;
- 3) € 1000,00 per ogni ettaro che presenti una matricinatura difforme dalle caratteristiche indicate nel precedente articolo 6;
- 4) € 100,00 per ogni giornata di ritardo nell'ultimazione dei lavori suddetti.

Art. 15 - Danneggiamento di piante.

Le piante eventualmente danneggiate saranno risarcite secondo le norme del presente capitolato, delle P.M.P.F. e delle Leggi Forestali vigenti.

Art. 16 - Sospensione dei lavori.

Le operazioni di taglio e anche lo smacchio qualora, non avvengano in conformità delle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale, potranno essere sospesi dal funzionario incaricato dell'Ente e contestuale avviso al Servizio Territoriale Ispettorato del C.F.V.A. competente, con comunicazione a mezzo di raccomandata a/r all'aggiudicatario.

I lavori di utilizzazione possono altresì essere sospesi da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., previo avviso all'Ente, qualora l'appaltatore, malgrado gli avvertimenti degli agenti forestali, persista nell'utilizzazione non conforme alle norme contrattuali ed alle vigenti leggi forestali. Nei casi d'urgenza ed al fine di scongiurare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del/i lotto/i, la sospensione è comunicata verbalmente, salvo ratifica del Servizio Ispettorato Ripartimentale competente per territorio, da notificarsi entro le successive 48 ore del primo giorno lavorativo e, salva la facoltà dell'Ente di avvalersi della risoluzione del contratto, con le conseguenze contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 5.

ALLEGATO A

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto all'adeguamento delle operazioni alle prescrizioni impartite e previo pagamento degli eventuali danni arrecati e valutati in via provvisoria, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 17 - Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere.

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto/i boschivo/i;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i tombini, le chiudende, i termini, le barriere, i fossi, ecc... danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Amministrazione anche verso terzi per qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc...

Art. 18 - Costruzioni capanne.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'autorizzazione è vincolata agli eventuali necessari pareri delle competenti autorità.

Le costruzioni potranno essere effettuate solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì sgomberare allo spirare del termine stabilito con l'art. 8 del presente Capitolato, trascorso il quale l'Amministrazione si riserva di provvedere in proprio a spese dell'aggiudicatario.

Art. 19 - Strade d'esbosco.

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dal funzionario incaricato dell'Ente e dagli agenti forestali competenti per territorio.

E' fatto divieto di apertura di nuove piste di esbosco ed ogni ulteriore allargamento di quelle esistenti, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente Foreste e nulla-osta rilasciato dal Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., al quale l'aggiudicatario dovrà fare contestuale istanza.

Lungo le tagliate è consentito il transito con adeguati mezzi meccanici per il concentramento ed esbosco del materiale, salvo vi sia rinnovazione o vegetazione spontanea. Le infrazioni saranno punite ai sensi delle PMPF e delle Leggi Forestali vigenti.

Art. 20 – Sicurezza delle operazioni.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale forestale e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà tenuto responsabile.

Nell'esecuzione dei lavori l'aggiudicatario è tenuto al rispetto e a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'aggiudicatario è responsabile fino al collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona di taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto.

Art. 21 – Collaudo finale dei lavori.

Alla scadenza del termine - originario o prorogato - dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa.

ALLEGATO A

Alla fine del suddetto periodo questa Amministrazione provvederà, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato, al rilevamento finale di eventuali danni arrecati alle piante sottoposte al taglio o al soprassuolo in genere.

Di tale rilievo sarà redatto apposito verbale. Eventuali danni alla foresta accertati dovranno essere risarciti a questa Amministrazione su suo insindacabile giudizio di stima, entro dieci giorni dal termine stabilito dall'Amministrazione; ogni infrazione a leggi e regolamenti forestali eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate al Servizio Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari per i provvedimenti di competenza.

Art. 22 – Responsabilità per danni.

Dalla data di consegna fino all'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario sarà considerato responsabile di tutti i danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Amministrazione di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 23 – Adempimenti assicurativi e previdenziali.

L'aggiudicatario è obbligato a provvedere nei termini di legge all'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente legislazione nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, all'eventuale accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa di cui sopra.

Art. 24 - Passaggio in fondi di altri proprietari.

L'Ente, non assume alcuna responsabilità né onere per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 25 - Disponibilità della cauzione.

L'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 26 - Interessi sulle penalità ed indennizzi.

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare per indennizzi o penalità in favore dell'Amministrazione dell'Ente, dovranno essere pagate al più tardi entro **10 giorni** dalla notificazione del verbale di collaudo. In caso di ritardo nel pagamento, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali.

Il Direttore del Servizio Tecnico

dott. Antonio Casula